



COMUNE DI MADESIMO

Provincia di Sondrio

CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO DEL SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI URBANI INDIFFERENZIATI (R.S.U.) E RACCOLTA DIFFERENZIATA PERIODO 01/12/2023 – 31/12/2024

ART.1 ESERCIZIO DEL SERVIZIO

1. Il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani, nel Comune di Madesimo viene espletato secondo il principio della raccolta differenziata e viene appaltato alle condizioni generali stabilite nel Regolamento Comunale approvato con deliberazione G.M. N° 23 del 28.02.1984, con le modifiche introdotte con deliberazione C.C. N° 111 del 25.09.1987 e N. 12 del 06.03.1995 e deliberazione C.C. N° 34 del 23-11-2021 e nonché nei regolamenti comunali d'igiene e di polizia urbana nelle altre disposizioni regolamentari e legislative vigenti in materia e nelle norme particolari del presente Capitolato Speciale.

ART.2 OGGETTO DELL'APPALTO

1. I servizi oggetto dell'appalto sono:
 - a) raccolta dei rifiuti solidi urbani interni come definiti dall'art. 2 del Regolamento Comunale;
 - b) trasporto dei rifiuti solidi interni, dei rifiuti provenienti dalla pulizia delle strade ed aree pubbliche, nonché dei rifiuti raccolti nei cestini (rifiuti esterni) all'impianto di Prata Camportaccio (SO) di S.Ec.Am. S.p.A.;
 - c) raccolta differenziata dei rifiuti indicati nel presente Capitolato.
2. I servizi di cui sopra dovranno essere eseguiti negli ambiti ubicati entro il limite territoriale dei centri abitati citati all'Art.3 e come delimitati, per Pianazzo, Madesimo (Scalcoggia), Isola (Mottaletta) e Montespluga, nelle allegate planimetrie; in caso di variazione dei suddetti limiti territoriali deliberati dall'Amministrazione, a seguito di motivate diverse esigenze della popolazione, verrà concordato fra le parti un aumento od una diminuzione del canone contrattuale, in aumento o in ribasso.

ART.3
SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO - FREQUENZA E ORARI DI RACCOLTA

3.1 RACCOLTA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI INDIFFERENZIATI CER 200301:

3.1.a - MADESIMO (Località Scalcoggia, Vecchia Dogana e Boscone comprese) non prima delle ore 7 e non dopo le ore 9:30

- dal 01/12 al 19/12 con frequenza trisettimanale (lunedì, mercoledì, venerdì)
- dal 20/12 al 10/01 con frequenza quadri settimanale (lunedì, mercoledì, venerdì, sabato)
- dal 11/01 al 01/05 con frequenza frequenza trisettimanale (lunedì, mercoledì, venerdì)
- dal 02/05 al 30/06 con frequenza bisettimanale (lunedì, venerdì)
- dal 01/07 al 31/07 con frequenza trisettimanale (lunedì, mercoledì, venerdì)
- dal 01/08 al 31/08 con frequenza quadri settimanale (lunedì, mercoledì, venerdì, sabato)
- dal 01/09 al 30/11 con frequenza bisettimanale (lunedì, venerdì)
- inoltre per il periodo intercorrente fra il giovedì antecedente le Festività Pasquali ed il martedì successivo e durante la settimana antecedente la prima Domenica di Quaresima (carnevale) la raccolta avverrà con frequenza giornaliera.

Totale raccolte nel periodo 01/12/2023 – 31/12/2024 = 160

3.1.b - ISOLA E PIANAZZO non prima delle ore 7 e non dopo le ore 1:

- dal 01/12 al 19/12 con frequenza bisettimanale (lunedì, venerdì)
- dal 20/12 al 10/01 con frequenza frequenza trisettimanale (lunedì, mercoledì, venerdì)
- dal 11/01 al 31/07 con frequenza bisettimanale (lunedì, venerdì)
- dal 01/08 al 31/08 con frequenza frequenza trisettimanale (lunedì, mercoledì, venerdì)
- dal 01/09 al 30/11 frequenza bisettimanale (lunedì, venerdì)

3.1.c - MOTTALETTA non prima delle ore 7 e non dopo le ore 12

- dal 20/12 al 10/01 con frequenza bisettimanale (lunedì e venerdì)
- dal 11/01 al 30/06 con frequenza settimanale (lunedì)
- dal 01/07 al 30/09 con frequenza bisettimanale (lunedì e venerdì)
- dal 01/10 al 19/12 con frequenza settimanale (lunedì)

Totale raccolte nel periodo 01/12/2023 – 31/12/2024 = 123

3.1.d MONTESPLUGA - STUETTA – TEGGIATE non prima delle ore 7 e non dopo le ore 12

- dal 01/12 al 19/12 con frequenza settimanale (lunedì)
- dal 20/12 al 10/01 con frequenza bisettimanale (lunedì e venerdì)
- dal 11/01 al 01/05 ogni quindici giorni (lunedì)
- dal 02/05 al 30/06 con frequenza bisettimanale (lunedì e venerdì)
- dal 01/07 al 31/08 con frequenza trisettimanale (lunedì, mercoledì, venerdì)
- dal 01/09 al 31/10 con frequenza bisettimanale (lunedì e venerdì)
- dal 01/11 al 30/11 ogni quindici giorni (lunedì)

3.1.e. LOCALITA' PASSO SPLUGA (Dogana)

- dal 01/05, ovvero dall'apertura del Passo Spluga, fino al 30/09 con frequenza settimanale (lunedì)
- dal 01/10 alla chiusura del Passo Spluga ogni 15 giorni (lunedì).

Trasporto rifiuti presso l'impianto di Prata Camporaccio (SO) di S.Ec.Am. S.p.A.

Totale raccolte nel periodo 01/12/2023 – 31/12/2024 = 84

3.1.d - ALPEGGI O LOCALITA' ACCESSIBILI CON STRADE CARRABILI:

TORNI, RASDEGLIA, CA' RASERI, TEGGIATE VECCHIA, ANDOSSI (fino alla Baitella), PIANELLO - GROPPERA, FONDOVALLE DI MADESIMO, LA CAPPELLETTA (via per Motta)

non prima delle ore 7 e non dopo le ore 12
- dal 01/06 al 30/06 con frequenza settimanale (lunedì)
- dal 01/07 al 31/08 con frequenza bisettimanale (lunedì e venerdì)
- dal 01/09 al 30/09 con frequenza settimanale (lunedì)
esclusivamente negli appositi punti di raccolta (recinti o cassonetti).

Totale raccolte nel periodo 01/12/2023 – 31/12/2024 = 25

COSTO TOTALE DEL SERVIZIO 3.1 €. 105.521,00

3.2 RACCOLTA DIFFERENZIATA DEL VETRO CER 200102

Il servizio di raccolta e trasporto del vetro si articola in:

3.2.a Raccolta con metodo campane stradali

- aree interessate dal servizio: n. 20 (venti) appositi contenitori a noleggio aventi capacità di mc 2/cad. siti nelle località di Madesimo, Isola e Pianazzo e n. 5 (cinque) nelle località Montespluga, Andossi e Stuetta
- Conferimento rifiuti direttamente nei contenitori da parte degli utenti
- Cadenza del servizio: ogni due settimane o qualora se ne rendesse necessario, ovvero a contenitori pieni.
- Numeri servizi all'anno: 26 servizi/anno
- Trasporto rifiuti presso l'impianto di Prata Camportaccio (SO) di S.Ec.Am. S.p.A.

Totale raccolte nel periodo 01/12/2023 – 31/12/2024 = 28

3.2.b Raccolta con metodo porta a porta

- aree interessate dal servizio: pubblici esercizi (bar, ristoranti, alberghi, ecc.) ed altre grosse utenze siti nelle località Madesimo, Pianazzo ed Isola;
- il vetro dovrà essere depositato all'esterno degli esercizi in appositi contenitori
- Cadenza del servizio: settimanale
- Numeri servizi all'anno: 52 servizi/anno
- Trasporto rifiuti presso l'impianto di Prata Camportaccio (SO) di S.Ec.Am. S.p.A.

Totale raccolte nel periodo 01/12/2023 – 31/12/2024 = 56

COSTO TOTALE DEL SERVIZIO 3.2 €. 19.860,00

3.3 RACCOLTA DIFFERENZIATA CARTA/CARTONE CER 200101

Il servizio di raccolta e trasporto di carta/cartone si articola in:

3.3.a Raccolta con metodo cassonetti stradali

- aree interessate dal servizio: n. 15 (quindici) appositi contenitori di proprietà comunale aventi capacità di mc 3/cad. siti nelle località di Madesimo, Isola e Pianazzo
- conferimento rifiuti direttamente nei contenitori da parte degli utenti
- Cadenza del servizio: con frequenza settimanale;
- Numeri servizi all'anno: 52 servizi/anno;
- Nel periodo dal 20/12 al 10/01, dal 15/07 al 30/08 e durante le Festività di Carnevale e Pasqua, la vuotatura avviene con cadenza bisettimanale (Martedì e Giovedì);
- Trasporto rifiuti presso l'impianto di raccolta di Prata Camportaccio (SO) di S.Ec.Am. S.p.A.

3.3.b Raccolta nelle località Montespluga – Stuetta – Teggiate

- aree interessate dal servizio: punti collettivi di raccolta e pubblici esercizi (bar, ristoranti, alberghi, ecc.) siti nelle località Montespluga – Stuetta – Teggiate;
- la carta/cartone verrà depositata opportunamente piegata e legata
- Cadenza del servizio:
 - nei mesi di giugno/settembre/ottobre: 1° e 3° martedì del mese
 - luglio e agosto: ogni martedì
- Numeri servizi all'anno: 17 servizi/anno
- Trasporto rifiuti presso l'impianto di Prata Camportaccio (SO) di S.Ec.Am. S.p.A.

Totale raccolte nel periodo 01/12/2023 – 31/12/2024 = 70

3.3.c Raccolta con metodo porta a porta

- aree interessate dal servizio: pubblici esercizi (bar, ristoranti, alberghi, ecc.) ed altre grosse utenze siti nelle località Madesimo, Pianazzo ed Isola;
- la carta/cartone dovrà essere depositata all'esterno degli esercizi opportunamente piegata e legata.
- Cadenza del servizio: settimanale esclusivamente nei periodi dal 01/01 al 30/4 – dal 01/07 al 15/09 – dal 01/11 al 31/12.
- Numeri servizi all'anno: 31 servizi/anno
- Trasporto rifiuti presso l'impianto di Prata Camportaccio (SO) di S.Ec.Am. S.p.A.

Totale raccolte nel periodo 01/12/2023 – 31/12/2024 = 41

COSTO TOTALE DEL SERVIZIO 3.3 €. 32.345,00

3.4 RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI CONTENITORI IN PLASTICA PER LIQUIDI CER 200139 - LATTINE IN ALLUMINIO E IN BANDA STAGNATA DI SOLA PROVENIENZA ALIMENTARE CER 150106

Il servizio di raccolta e trasporto dei contenitori in plastica per liquidi con lattine in alluminio e in banda stagnata di sola provenienza alimentare si articola in:

3.4.a Raccolta con metodo cassonetti stradali

- aree interessate dal servizio: n. 15 (quindici) appositi contenitori di proprietà comunale aventi capacità di mc 3/cad. siti nelle località di Madesimo, Isola e Pianazzo
- Conferimento rifiuti direttamente nei contenitori da parte degli utenti
- Cadenza del servizio: con frequenza settimanale;
- Numeri servizi all'anno: 52 servizi/anno;
- Nel periodo dal 20/12 al 10/01, dal 15/07 al 30/08 e durante le Festività di Carnevale e Pasqua, la vuotatura avviene con cadenza bisettimanale (Lunedì e Mercoledì);

3.4.b Raccolta nelle località Montespluga – Stuetta – Teggiate

- aree interessate dal servizio: punti collettivi di raccolta e pubblici esercizi (bar, ristoranti, alberghi, ecc.) siti nelle località Montespluga – Stuetta – Teggiate;
- contenitori in plastica per liquidi, le cassetine in plastica per la frutta, le lattine in alluminio e in banda stagnata dovranno essere depositati all'esterno e posati in idonei contenitori
- Cadenza del servizio:
 - nei mesi di giugno/settembre/ottobre: 1° e 3° mercoledì del mese
 - luglio e agosto: ogni mercoledì

- Numeri servizi all'anno: 17 servizi/anno
Trasporto rifiuti presso l'impianto di Prata Campportaccio (SO) di S.Ec.Am. S.p.A

Totale raccolte nel periodo 01/12/2023 – 31/12/2024 = 66

3.4.c Raccolta con metodo porta a porta

- aree interessate dal servizio: pubblici esercizi (bar, ristoranti, alberghi, ecc.) ed altre grosse utenze siti nelle località Madesimo, Pianazzo ed Isola;
- i contenitori in plastica per liquidi, le cassetine in plastica per la frutta, le lattine in alluminio e in banda stagnata dovranno essere depositati all'esterno degli esercizi e posati in idonei contenitori
- Cadenza del servizio: settimanale esclusivamente nei periodi dal 01/01 al 30/4 - dal 01/07 al 15/09 - dal 01/11 al 31/12.
- Numeri servizi all'anno: 31 servizi/anno
- Trasporto rifiuti presso l'impianto di Prata Campportaccio (SO) di S.Ec.Am. S.p.A.

Totale raccolte nel periodo 01/12/2023 – 31/12/2024 = 41

COSTO TOTALE DEL SERVIZIO 3.3 €. 19.275,00

3.5 RACCOLTA DIFFERENZIATA DI RIFIUTI URBANI INGOMBRANTI CER 200140 - METALLO CER 200307 - FRIGORIFERI CER 200123 - TELEVISORI CER 20135 - APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE FUORI USO (RAEE) CER 200136.

I rifiuti ingombranti, metallici, RAEE, televisori, frigoriferi sono conferiti autonomamente dall'utenza presso la Piattaforma ecologica sita in località Pianazzo nei giorni ed orari previsti di apertura.

In caso di impossibilità a conferire direttamente i rifiuti presso la Piattaforma, potrà essere concordato con la ditta appaltatrice del servizio, dietro il costo concordato, la raccolta e il trasporto presso la piattaforma ecologica.

Trasporto rifiuti presso l'impianto di Prata Campportaccio (SO) di S.Ec.Am. S.p.A.

Totale trasporti nel periodo 01/12/2023 – 31/12/2024 = 48

COSTO TOTALE DEL SERVIZIO 3.5 €. 9.168,00

**ART. 4
DURATA DELL'APPALTO**

1. La durata dell'appalto è fissata in 13 mesi a decorrere dal 01.12.2023 e pertanto fino al 31.12.2024.

**ART. 5
CORRISPETTIVO PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO**

1. Per le prestazioni contemplate nel presente Capitolato sarà corrisposto all'appaltatore il prezzo annuo pattuito oltre all'I.V.A. nella misura di Legge. La gara avrà come base di gara il seguente importo: Euro 186.170,00, di cui € 2.970,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso ed € 67.420,00 per costi della manodopera stimati sulla base del CCNL artigiani ed

- edili, oltre all' IVA nella misura di Legge determinato su analisi dei costi previsti.
2. In casi eccezionali, il contratto in corso di esecuzione può essere prorogato per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura di individuazione del nuovo contraente se si verificano le condizioni indicate all'art. 120 comma 11. In tal caso, il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto.
 3. L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di apportare eventuali modifiche al contratto in corso di esecuzione, senza una nuova procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 120, comma 1, lett. a) del Codice, nel limite dell'importo di € 18.100 (iva esclusa) nei seguenti casi:
 - eventuali servizi analoghi relativi ai servizi oggetto del presente appalto, derivanti dall'adeguamento a nuove disposizioni di legge, di regolamenti, anche comunali, o direttamente emanate dagli enti competenti in materia di igiene, sanità ed ambiente, che dovessero intervenire durante il periodo contrattuale;
 - introduzione di nuovi servizi di raccolta con sistema di misurazione puntuale che comportino l'adeguamento di automezzi e attrezzature, informazione all'utenza e distribuzione di ulteriori contenitori dedicati.
 - eventuali servizi e/o forniture non previsti come quantificazione e/o tipologia nel presente appalto, oltre ad interventi aventi carattere d'urgenza; il tutto sarà strettamente attinente alle caratteristiche ed alla natura stessa specificate nel presente Capitolato.

Importo del contratto (13 mesi)	Importo delle modifiche ex art. 120 per la durata del contratto	Importo complessivo dell'appalto
€ 186.170	€ 18.100	€ 204.270

ART. 6 SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO – ALTRE PRESCRIZIONI

1. I giorni fissati per la raccolta dovranno essere costantemente osservati per tutta la durata del servizio, così come pure gli orari di passaggio nelle diverse zone. Non è data facoltà all'Appaltatore di variare, senza l'approvazione dell'Amministrazione Comunale il predetto calendario della raccolta.
2. Nel caso che un giorno destinato alla raccolta cada in giorno festivo, la raccolta medesima dovrà essere effettuata il giorno successivo al medesimo orario. Nel caso di due o tre giorni festivi consecutivi la raccolta dovrà comunque avvenire sia nel secondo che nel terzo giorno festivo.
3. A richiesta dell'Amministrazione comunale l'Appaltatore dovrà provvedere alla raccolta dei rifiuti ingombranti e metallici collocati sul territorio in violazione alle norme del presente capitolato. Le raccolte straordinarie non potranno essere superiori a 8 e cadauna avrà il costo di € 200,00 + IVA.
4. L'Appaltatore dovrà provvedere alla raccolta dei rifiuti depositati direttamente dall'utenza in sacchi in materiale plastico a perdere collocati negli appositi cassonetti; dovrà inoltre provvedere alla raccolta dei rifiuti collocati al di fuori dei cassonetti, provvedendo a segnalare al servizio di Polizia Locale eventuali irregolarità.
5. La vuotatura dei cassonetti dovrà avvenire con l'apposito automezzo attrezzato per il sollevamento dei cassonetti (attacco di tipo Bologna) e coperto, in modo da evitare ogni dispersione di materiale ed esalazione maleodorante nelle fasi di carico e trasporto dei rifiuti; la permanenza dei mezzi adibiti alla raccolta dei rifiuti nell'ambito dei centri abitati dovrà essere limitato al tempo strettamente necessario alle operazioni di raccolta.
6. I rifiuti raccolti non potranno essere scaricati dall'automezzo prima del loro conferimento

all'impianto consortile di Prata Camportaccio; le eventuali operazioni di travaso dei rifiuti da autocarri o motocarri satellite all'autocarro coperto per il trasporto alla sopraccitata stazione di trasferimento r.s.u., sita in località Pizzo del Comune di Prata Camportaccio, dovranno avere luogo in zone distanti dalle abitazioni e non dovranno causare spandimento di rifiuti e disturbo alla cittadinanza.

7. Rimane a carico dell'Appaltatore la raccolta dei rifiuti dispersi da sacchi rotti o mal confezionati e la pulizia dell'area interessata dall'intervento oltre alla segnalazione al servizio di Polizia Locale degli inconvenienti rilevati.
8. Rimane altresì a carico dell'Appaltatore la raccolta di vetri o bottiglie dispersi da contenitori rotti o malconfezionati ed in particolare l'accurata pulizia dell'area interessata dopo ogni intervento di svuotamento delle apposite campane e/o contenitori.
9. Il Comune provvede alla fornitura e posa di un numero adeguato di cassonetti per il conferimento a cura dell'utenza dei sacchi contenenti rifiuti (in zone di pubblico interesse quali parcheggi, cimiteri, zone sportive, aree per lo svago ecc.). Su tutto il territorio sono presenti n. 80 cassonetti comunali.
10. La funzionalità dei cassonetti è garantita dal comune di Madesimo mediante proprio personale competendo all'Appaltatore la segnalazione di danni agli stessi; parimenti è a carico dell'Appaltatore la dotazione di mezzi ed attrezzature necessarie all'espletamento dei servizi di cui al presente Capitolato nonché l'onere relativo alle manutenzioni ordinarie e straordinarie finalizzate al mantenimento della piena efficacia operativa degli stessi.
11. Mezzi ed attrezzature utilizzate dall'Appaltatore nell'esecuzione dei servizi dovranno essere mantenute in condizioni di decoro ed igienicità provvedendo al periodico lavaggio e disinfezione.
12. Le operazioni di lavaggio e disinfezione dei cassonetti di proprietà comunale verrà eseguita in proprio, in tutto od in parte, tramite i propri addetti, con riserva di affidare all'operatore, con il metodo della trattativa privata, tutti i lavori inerenti il lavaggio e disinfezione dei cassonetti comunali per i rifiuti solidi urbani, oltre al trasporto, analisi e smaltimento delle acque reflue.
13. Durante la stagione invernale l'Appaltatore dovrà provvedere, in occasione di ogni nevicata, a liberare dalla neve i cassonetti di proprietà comunale in modo da renderli utilizzabili dall'utenza.
14. L'Operatore è obbligato a segnalare immediatamente all'Amministrazione Comunale ogni contrattempo, deficienza, abuso o inadempienza degli utenti che riscontrasse nell'espletamento del suo servizio, specie se riscontrasse che i rifiuti sono consegnati in contenitori non conformi, fermo restando l'obbligo di raccogliere detti rifiuti.
15. L'Appaltatore sarà tenuto a comunicare mensilmente il quantitativo dei rifiuti conferiti al centro di raccolta.

ART. 7 AUTOMEZZI E PERSONALE

1. Per tutta la durata contrattuale l'appaltatore dovrà garantire la disponibilità e l'impiego delle seguenti dotazioni minime di personale ed attrezzature:

PERSONALE

Minimo 3 unità di personale (dipendente, ovvero soci lavoratori).

AUTOMEZZI

La dotazione minima di automezzi dovrà essere composta dai seguenti veicoli:

- nr. 2 autocarri "compattatore" di medie dimensioni, nr. 2 assi;
- nr. 1 autocarro due assi o equivalente, munito di vasca;
- nr. 1 motrice scarrabile e/o cassonata con gru, idonea alla raccolta del vetro (tramite campane) e rifiuti ingombranti.

2. Tutti gli autoveicoli utilizzati dovranno risultare indicati nel documento Iscrizione Albo

Nazionale Gestori Ambientali dell'appaltatore.

3. L'appaltatore, relativamente agli automezzi di cui sopra, dovrà essere in possesso dei requisiti ambientali minimi di cui all'allegato 1 del Decreto del Ministero dell'Ambiente del 13 febbraio 2014.

ART. 8 RACCOLTA DIFFERENZIATA

8.a VETRO CER 200102

1. L'Appaltatore dovrà collocare n. 20 (venti) appositi contenitori aventi capacità di mc 2/cad. nelle località di Madesimo, Isola e Pianazzo e n. 5 (cinque) contenitori nelle località Montespluga, Andossi e Stuetta, in cui l'utenza provvederà direttamente al conferimento dei vetri, alla cui vuotatura periodica dovrà provvedere l'Appaltatore ogni qualvolta se ne rendesse necessario, ovvero a contenitori pieni;
2. Oltre che nei punti di raccolta collettivi comunali, per i pubblici esercizi (bar, ristoranti, alberghi, ecc.) ed altre grosse utenze, localizzati nelle località Madesimo, Pianazzo ed Isola si provvederà alla raccolta del vetro col sistema "porta a porta"; i vetri verranno depositati all'esterno degli esercizi in appositi contenitori di cui si provvederà alla vuotatura con cadenza settimanale: ogni mercoledì.
3. Il vetro raccolto dovrà essere trasportato presso l'impianto di Prata Camportaccio (SO) di S.Ec.Am. S.p.A. (piattaforma per la raccolta differenziata) rimanendo a carico dell'Amministrazione ogni onere o contributo di smaltimento, salvo autorizzazione dell'Amministrazione Comunale sull'adozione da parte dell'Appaltatore di soluzioni di smaltimento diverse.

8.b CARTA E CARTONE CER 200101

1. L'Amministrazione collocherà un adeguato numero di appositi contenitori aventi capacità di mc 3/cad circa nelle località di Madesimo, Isola e Pianazzo, in cui l'utenza provvederà direttamente al conferimento della carta; tali contenitori dovranno essere vuotati dall'operatore con cadenza settimanale.
2. Oltre che nei punti di raccolta collettivi comunali, per gli esercizi commerciali (bar, ristoranti, alberghi, negozi, ecc.) ed altre grosse utenze, localizzati nelle località Madesimo, Pianazzo ed Isola si provvederà alla raccolta della carta e del cartone col sistema "porta a porta"; carta e cartoni, depositati all'esterno degli esercizi opportunamente piegati e legati, dovranno essere raccolti con cadenza settimanale: ogni Giovedì, esclusivamente nei periodi dal 01/01 al 30/4 – dal 01/07 al 15/09 – dal 01/11 al 31/12.
3. Carta e cartoni raccolti dovranno essere trasportati presso l'impianto di Prata Camportaccio (SO) di S.Ec.Am. S.p.A. rimanendo a carico dell'Amministrazione ogni onere di smaltimento.

8.c PLASTICA CER 200139 - LATTINE ALLUMINIO E BANDA STAGNATA CER 150106

1. L'Amministrazione collocherà un adeguato numero di appositi contenitori aventi capacità di mc 3/cad. circa nelle località Madesimo, Isola e Pianazzo in cui l'utenza provvederà direttamente al conferimento dei contenitori in plastica per liquidi con lattine in alluminio e in banda stagnata (di sola provenienza alimentare); i contenitori dovranno essere vuotati dall'operatore con cadenza settimanale.
2. Oltre che nei punti di raccolta collettivi comunali, per gli esercizi commerciali (bar, ristoranti, alberghi, negozi, ecc.) ed altre grosse utenze, localizzati nelle località Madesimo, Pianazzo

ed Isola, si provvederà alla raccolta della "plastica", col sistema "porta a porta"; i contenitori in plastica per liquidi, le cassetture in plastica per la frutta, le lattine in alluminio e in banda stagnata, depositati all'esterno degli esercizi, opportunamente contenuti in idonei contenitori, dovranno essere raccolti con cadenza settimanale ogni Mercoledì esclusivamente nei periodi dal 01/01 al 30/4 – dal 01/07 al 15/09 – dal 01/11 al 31/12.

3. Tali rifiuti dovranno essere trasportati all'impianto di Prata Camportaccio (SO) di S.Ec.Am. S.p.A. restando a carico dell'Amministrazione ogni onere di smaltimento.

8.d

RACCOLTA DIFFERENZIATA INGOMBRANTI CER 200140 - METALLO CER 200307 - FRIGORIFERI CER 200123 - TELEVISORI CER 20135 - APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE FUORI USO (RAEE) CER 200136.

1. I rifiuti ingombranti, metallici, RAEE, televisori, frigoriferi sono conferiti autonomamente dall'utenza presso la Piattaforma ecologica sita in località Pianazzo nei giorni ed orari previsti di apertura.
2. In caso di impossibilità a conferire direttamente i rifiuti presso la Piattaforma, potrà essere concordato con la ditta appaltatrice del servizio, dietro il costo concordato, la raccolta e il trasporto presso la piattaforma ecologica.
3. Tali rifiuti dovranno essere trasportati all'impianto di Prata Camportaccio (SO) di S.Ec.Am. S.p.A. restando a carico dell'Amministrazione ogni onere di smaltimento.

ART. 9

PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI E SICUREZZA DEL LAVORO

1. I servizi appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene.
2. L'appaltatore è altresì obbligato ad osservare scrupolosamente le disposizioni del vigente Regolamento Locale di Igiene, per quanto attiene la gestione del servizio.
3. L'appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani per la valutazione dei rischi e per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.
4. L'appaltatore non può iniziare o continuare i servizi qualora sia in difetto nell'applicazione di quanto stabilito nel presente articolo.
5. L'appaltatore è obbligato a fornire alla Stazione appaltante, entro 30 giorni dall'aggiudicazione, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e una dichiarazione in merito al rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti in vigore.
6. L'appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del decreto legislativo n. 81 del 2008, nonché le disposizioni dello stesso decreto applicabili alle lavorazioni/servizio previste sulle aree interessate dall'appalto.
7. L'appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 3 del decreto legislativo n. 81 del 2008.
8. L'impresa esecutrice è obbligata a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei servizi e quindi periodicamente, a richiesta del committente, l'iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e la dichiarazione circa l'assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali. In caso di associazione temporanea o di consorzio di imprese detto obbligo incombe all'impresa mandataria capogruppo. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del documento di valutazione dei rischi da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei servizi.

9. È obbligo dell'impresa di adottare nell'esecuzione dei servizi tutti i provvedimenti e le cautele necessarie e previste dalla legge per garantire la vita degli operai, delle persone addette ai servizi stessi e di terzi, nonché evitare danni ai beni pubblici ed a quelli privati
10. È convenuto in mancanza di segnalazione dei servizi, in relazione alle prescrizioni del Testo Unico delle norme di circolazione stradale e del regolamento di esecuzione, nel caso in cui dovessero verificarsi danni alle persone o alle cose, l'appaltatore terrà sollevato l'ente e la Direzione Lavori/servizi da qualsiasi pretesa o molestia, anche giudiziaria, che potesse provenirne da terzi e provvederà a suo carico al completo risarcimento dei danni che si fossero verificati.
11. I mezzi, in perfetta efficienza di funzionamento e con il personale ausiliario richiesto che l'impresa si impegna a mantenere reperibili, dovranno essere coperti di assicurazione per danni contro terzi, per il particolare servizio di sgombero neve.
12. Infine l'impresa è obbligata, senza alcun compenso, ad allestire tutte le opere di difesa mediante sbarramenti o segnalazioni in corrispondenza dei servizi, di interruzione o di ingombri sia in sede stradale che fuori, da attuarsi con cavalletti, fanali, nonché con i segnali prescritti dal Codice della strada e dal regolamento di attuazione approvati con D.L. n. 285 del 30.04.1992 e con D.P.R. n.485 del 16.12.1992 e successive modifiche e integrazioni.
13. Le gravi o ripetute violazioni in materia di sicurezza da parte dell'appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.
14. Gli oneri per la sicurezza connessi ai rischi di interferenza sono quantificati in € 2.970,00.
È stato predisposto il documento unico di valutazione dei rischi da interferenza (nel seguito DUVRI) per i rischi rilevati nell'espletamento del servizio.
L'Appaltatore è tenuto a depositare, prima dell'avvio del servizio, il piano delle misure adottate per la sicurezza fisica dei lavoratori, mantenendolo aggiornato ogni qual volta si verificano mutamenti alle condizioni poste a base del predetto piano.
Qualora l'Appaltatore sia costituito da più soggetti operanti in relazione ai servizi appaltati (quali operatori economici temporaneamente raggruppati o consorziati, subappaltatori o subaffidatari) egli deve predisporre e consegnare in copia al comune il DUVRI, prima dell'avvio dei servizi e, in ogni caso, prima del verificarsi della presenza, nello svolgimento del servizio, di più operatori economici.

ART. 10

COMUNICAZIONE DATI SUL SERVIZIO

1. L'Appaltatore si obbliga a comunicare semestralmente al Comune di Madesimo, entro il termine che verrà concordato:
 - a) i dati relativi al rispetto dei livelli di servizio, mettendo in evidenza la durata e l'entità dell'eventuale mancato rispetto;
 - b) i dati tipici della gestione, con particolare riferimento a:
 - i quantitativi annui di rifiuti raccolti in forma indifferenziata;
 - i quantitativi annui di rifiuti raccolti in forma differenziata;
 - i rifiuti trattati e/o smaltiti negli impianti;
 - per le altre informazioni tecniche il Gestore si impegna a collaborare per la compilazione del MUD del
Comune di Madesimo.
 - c) le componenti di costo delle singole fasi di raccolta differenziata ed indifferenziata.

ART. 11 RESPONSABILITA' DELL'APPALTATORE

1. L'impresa dovrà osservare nei riguardi del personale le leggi, i regolamenti, le disposizioni, i contratti normativi, salariali e previdenziali disciplinanti i rapporti di lavoro.
2. Dovrà inoltre sottoporre il personale alle vaccinazioni previste dalle leggi vigenti.
3. Il personale dovrà indossare gli abiti da lavoro previsti dagli accordi relativi.
4. L'appaltatore uniforma la propria attività al Manuale della Sicurezza per la protezione e prevenzione antinfortunistica dei lavoratori, ed ottempera a tutti gli obblighi imposti in materia dal D. Lgs 81/2008 e dalle eventuali successive disposizioni legislative.
5. Esso dovrà gestire, in modo continuativo, la sicurezza del personale dipendente dall'Impresa, e coordinare, dal punto di vista operativo e della sicurezza, le eventuali imprese subappaltatrici, per rendere compatibili e coerenti le attività svolte dalle stesse nell'ambito del presente C.S.A. e per coordinare i piani e le misure per la sicurezza adottati ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i., in conformità ai Documenti di Valutazione dei Rischi redatti da ciascuna impresa.
6. Il servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani, sia esterni, sia interni, è a tutti gli effetti da considerarsi un servizio pubblico per cui non potrà essere abbandonato per nessuna ragione.
7. In ogni caso l'Appaltatore tiene sollevato ed indenne il Comune da qualsiasi responsabilità verso cose o verso terzi, qualunque sia la causa da cui tale responsabilità deriva.
8. Oltre all'osservanza delle norme specificate nel presente Capitolato l'Appaltatore avrà l'obbligo di osservare e di fare osservare dai propri dipendenti le disposizioni portate dalle Leggi e dai regolamenti in vigore e che potessero venire emanate durante il corso del contratto, comprese le norme regolamentari e le ordinanze comunali, specialmente quelle riguardanti l'igiene e comunque avente rapporti con il servizio oggetto della concessione.
9. L'Appaltatore non potrà per nessun motivo subappaltare in tutto o in parte i servizi assunti senza il preventivo consenso dell'Amministrazione sotto pena di risoluzione del contratto e rifusione dei danni.

ART.12 VIGILANZA E CONTROLLO

1. Il Comune provvederà alla vigilanza ed al controllo del servizio gestito dall'Appaltatore a mezzo dell'ufficio designato dal quale essa dipenderà direttamente per tutte le disposizioni che l'amministrazione potrà emanare nei riguardi del servizio oggetto della concessione.
2. È assolutamente vietato agli incaricati del servizio introdursi nelle abitazioni private o nei locali a qualunque uso adibiti, dai quali vengano rilevate le immondizie o i rifiuti, se non dietro espressa autorizzazione del proprietario.

ART.13 PENALI

1. In caso di inadempienza degli obblighi assunti con il presente appalto e successivo contratto, l'appaltatore, oltre all'obbligo di ovviare nel termine di 48 ore all'infrazione contestata, sarà passibile di sanzioni pecuniarie disciplinari da un minimo di Euro 100,00 ad un massimo di Euro 1.000,00 da applicarsi da parte del Responsabile del procedimento, come di seguito specificato:
 - Per ogni inadempienza alle cautele igieniche e di decoro nell'esecuzione del servizio - € 200,00.
 - Per mancato svuotamento dei contenitori di indifferenziato, di vetro, carta o plastica, per ogni contenitore nei giorni stabiliti - € 500,00.

- Per mancata pulizia delle aree circostanti i contenitori per le raccolte presso punti di conferimento collettivi, per ogni punto - € 1.000,00.
- Per mancato ritiro dei rifiuti nei giorni ed ore stabiliti, per ogni sacco o contenitore o pacco - € 200,00.
- Per ogni altra violazione dei patti contrattuali non espressamente indicata nel presente articolo (a seconda della gravità, su determinazione insindacabile del Responsabile del Procedimento) - da € 100,00 a € 1.000,00.
- Le procedure sanzionatorie previste dal presente regolamento sono applicate dalla Polizia Locale e dagli uffici ed agenti di polizia giudiziaria di cui all'art. 57 C.P.P. nell'ambito delle rispettive mansioni.
- Nel caso di recidiva nel periodo di un mese, le penali saranno raddoppiate.
- Le sanzioni si assommano, fino alla concorrenza massima per l'intera durata dell'appalto, pari al 10% dell'importo contrattuale, e non escludono l'addebito per l'intervento sostitutivo previsto dall'ART. 14 - ESECUZIONE D'UFFICIO del presente Capitolato d'appalto e degli eventuali oneri straordinari sostenuti dall'Amministrazione Comunale in dipendenza di un'esecuzione trascurata.
- L'applicazione della sanzione sarà preceduta da formale contestazione (nei modi specificati al successivo ART. 14 - ESECUZIONE D'UFFICIO dell'inadempienza alla quale l'Appaltatore avrà la facoltà di presentare controdeduzioni entro 10 giorni dalla notifica della contestazione, ferma restando la facoltà di esecuzione sostitutiva d'ufficio da parte dell'Amministrazione Comunale ai sensi dell'ART. 14 - ESECUZIONE D'UFFICIO.
- L'ammontare della sanzione sarà ritenuto sul primo rateo dei pagamenti in scadenza.
- Per tutte le sanzioni previste da questo regolamento si applicano i principi e le procedure previste dalla legge 689/81 e successive modifiche.
- L'autorità competente a ricevere il rapporto di cui all'art. 17 della L. n. 689/81 nonché a ricevere gli eventuali scritti difensivi entro 30 gg. da parte del trasgressore è il Sindaco del comune di Madesimo.
- È comunque fatta salva l'applicazione di eventuali sanzioni amministrative e/o penali già previste da altre leggi vigenti in materia ed in particolare dal D. Lgs. 152/2006 e successive modifiche.

ART.14 ESECUZIONE D'UFFICIO

1. Verificandosi deficienze ed abusi nell'adempimento degli obblighi contrattuali ed ove l'appaltatore, regolarmente diffidato tramite posta elettronica certificata, non ottemperi agli obblighi ricevuti, l'Amministrazione comunale avrà facoltà, trascorsi 2 giorni dalla diffida, di ordinare e di far eseguire d'ufficio, a spese dell'appaltatore, i lavori necessari per il regolare andamento del servizio.
2. In tali casi il Comune si rivale, per le spese sostenute e per i danni subiti e conseguenti, sull'Appaltatore.
3. Il recupero delle somme, gravate delle spese generali nella misura minima del 9%, avviene con trattenute sul primo rateo di pagamento in scadenza e su quelli successivi fino alla completa estinzione del credito. È fatto salvo il diritto di escutere la cauzione definitiva, nonché il risarcimento del danno ulteriore.

ART.15 RESCISIONE DEL CONTRATTO

1. In caso di grave inadempienza, quando l'appaltatore non ha posto in essere il servizio alle condizioni fissate dal contratto, o in caso d'interruzione totale o prolungata dal servizio e non

sussistono cause di forza maggiore, il Comune di Madesimo potrà decidere la risoluzione del Contratto anche senza preventiva messa in mora.

In particolare il diritto alla risoluzione potrà sorgere:

- a) in caso di fallimento dell'appaltatore;
 - b) in caso di perdita da parte dell'appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei servizi, quali irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione;
 - c) in caso di ripetute deficienze nella gestione del servizio;
 - d) in caso di interruzione generale del servizio per una durata superiore a due giorni imputabile a dolo o colpa dell'appaltatore;
 - e) in caso di ripetute inadempienze ai disposti del presente Capitolato;
 - f) in caso di superamento del limite fissato per le penali all'articolo 19 a discrezione della Stazione appaltante e senza obbligo di ulteriore motivazione;
 - g) frode nell'esecuzione dei servizi;
 - h) inadempimento alle disposizioni del direttore dei lavori/servizi o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;
 - i) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei servizi;
 - j) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
 - k) sospensione dei servizi da parte dell'appaltatore senza giustificato motivo;
 - l) rallentamento dei servizi, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei servizi nei termini previsti dal contratto;
 - m) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto;
 - n) non rispondenza dei beni e servizi forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell'opera;
 - o) nel caso di mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al decreto legislativo n. 81 del 2008 e delle ingiunzioni fattegli al riguardo dal direttore dei lavori/servizi o dal responsabile del procedimento;
 - p) per indisponibilità accertata dei mezzi, degli operai e dell'attrezzatura richiesta per l'esecuzione del servizio;
2. La Stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti.
 3. Nel caso di risoluzione del contratto le penali di cui all'articolo 15, sono computate per intero in detrazione all'importo contrattuale valutato per la sola frazione di periodo compreso dalla data di assunzione dell'appalto alla data di risoluzione dello stesso ovvero mediante semplice proporzione fra i giorni così calcolati ed i giorni complessivi di durata del contratto. Le cauzioni versate ai sensi dell'art. 6 vengono definitivamente incamerate da parte della Stazione Appaltante.
 4. E' fatta salva all'Amministrazione Appaltante ogni azione per il risarcimento degli ulteriori danni, oneri e spese derivanti dagli inadempimenti e dalla risoluzione del contratto.
 5. Nei casi di rescissione del contratto o di esecuzione di ufficio, la comunicazione della decisione assunta dalla Stazione appaltante è fatta all'appaltatore nella forma dell'ordine di servizio o della raccomandata con avviso di ricevimento o della comunicazione via Pec.
 6. Nei casi di rescissione del contratto e di esecuzione d'ufficio, come pure in caso di fallimento dell'appaltatore, i rapporti economici con questo o con il curatore sono definiti, con salvezza di ogni diritto e ulteriore azione della Stazione appaltante, nel seguente modo:
 - a) ponendo a base d'asta del nuovo appalto l'importo lordo dei servizi di completamento da eseguire d'ufficio in danno, risultante dalla differenza tra l'ammontare complessivo lordo dei servizi posti a base d'asta nell'appalto originario, e l'ammontare lordo dei servizi eseguiti dall'appaltatore inadempiente medesimo sulla base del proporzionale periodo in cui questi ha svolto le lavorazioni;
 - b) ponendo a carico dell'appaltatore inadempiente:

- i. l'eventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra importo netto di aggiudicazione del nuovo appalto per il completamento dei servizi e l'importo netto degli stessi risultanti dall'aggiudicazione effettuata in origine all'appaltatore inadempiente;
- ii. l'eventuale maggiore onere per la Stazione appaltante per effetto delle nuove spese contrattuali, delle maggiori spese tecniche di direzione, assistenza e contabilità dei servizi, dei maggiori interessi per il finanziamento dei servizi, di ogni eventuale maggiore e diverso danno documentato, conseguente alla mancata tempestiva utilizzazione delle opere alla data prevista dal contratto originario.

ART.16 CONTROVERSIE

1. Stante i contenuti del presente capitolato ed il tipo di opera di manutenzione da eseguire con contratto a corpo con conseguente invariabilità del valore dell'appalto, stante anche l'impossibilità da parte dell'appaltatore di poter avanzare richieste economiche successivamente alla esecuzione delle lavorazioni sono escluse a priori riserve di carattere economico inerenti le lavorazioni previste nei presenti appalti a corpo. Ciò premesso, in caso di controversie, il responsabile del procedimento acquisisce immediatamente la relazione riservata del direttore dei lavori/servizi e, sentito l'appaltatore, formula alla Stazione appaltante, entro 90 giorni dall'apposizione dell'ultima delle riserve, proposta motivata di accordo bonario. La Stazione appaltante, entro 60 giorni dalla proposta di cui sopra, delibera in merito con provvedimento motivato. Il verbale di accordo bonario è sottoscritto dall'appaltatore.
2. Ove non si proceda all'accordo bonario ai sensi del comma 1, la definizione delle controversie è devoluta all'autorità giudiziaria competente presso il Foro di Sondrio ed è esclusa la competenza arbitrale.
3. Nelle more della risoluzione delle controversie l'appaltatore non può comunque rallentare o sospendere i servizi, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Stazione appaltante.

ART. 17 TERMINI DI PAGAMENTO

1. Le fatture per le prestazioni di cui al presente appalto di servizio dovranno essere presentate in rate mensili pari ad 1/13 dell'importo formulato in sede di offerta.
2. I pagamenti saranno effettuati entro 30 giorni dalla data di ricezione della fattura al protocollo dell'ente tramite il sistema di interscambio dell'Agenzia delle Entrate, mediante bonifico bancario; i pagamenti verranno liquidati solo a seguito del recepimento, da parte del Comune del Documento Unico di regolarità Contributiva, relativamente al soggetto aggiudicatario.
3. L'importo delle eventuali penali a carico dell'Appaltatore verrà compensato dagli importi a credito dello stesso.
4. Come previsto dall'art. 11, comma 6 del D. Lgs. n. 36/2023, in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente relativo a personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nell'esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi.
5. L'Appaltatore è tenuto al rispetto della normativa in tema di tracciabilità dei flussi finanziari, secondo quanto previsto dalla Legge nr. 136 del 13 agosto 2010, così come modificata dalla legge 217 del 17 dicembre 2010.

ART. 18 GARANZIA DEFINITIVA

1. Ai sensi dell'articolo 53 comma 4 del D. Lgs. n. 36/2023, per la sottoscrizione del contratto l'appaltatore costituisce una garanzia, denominata "garanzia definitiva", a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione, quando richiesta, la garanzia definitiva è pari al 5 per cento dell'importo contrattuale.
2. La garanzia fideiussoria è prestata mediante polizza bancaria o assicurativa, emessa da istituto autorizzato, con durata non inferiore a sei mesi oltre il termine previsto per l'ultimazione dei servizi; essa è presentata in originale alla Stazione appaltante prima della formale sottoscrizione del contratto, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 106 commi 3, 4 e 5 del D. Lgs. n. 36/2023.
3. Approvato il certificato di collaudo ovvero il certificato di regolare esecuzione, la garanzia fideiussoria si intende svincolata ed estinta di diritto, automaticamente, senza necessità di ulteriori atti formali, richieste, autorizzazioni, dichiarazioni liberatorie o restituzioni.
4. La garanzia fideiussoria deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. L'Amministrazione può avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per le spese dei servizi da eseguirsi d'ufficio nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante l'appalto in confronto ai risultati della liquidazione finale.
5. La garanzia fideiussoria è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80 per cento dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione.
6. La garanzia fideiussoria è tempestivamente reintegrata qualora, in corso d'opera, sia stata incamerata, parzialmente o totalmente, dall'Amministrazione; in caso di variazioni al contratto per effetto di successivi atti di sottomissione, la medesima garanzia può essere ridotta in caso di riduzione degli importi contrattuali, mentre non è integrata in caso di aumento degli stessi importi fino alla concorrenza di un quinto dell'importo originario.

ART. 19 ASSICURAZIONI

1. L'Appaltatore è tenuto a comprovare in ogni momento, a seguito di richiesta, di essere assicurato verso terzi, intendendosi come terzi anche l'impresa Appaltante ed i suoi dipendenti o aventi causa, contro i rischi del R.C. per un importo non inferiore a € 500.000,00. Nel caso di difetto della copertura assicurativa o di sua cessazione per qualsiasi causa l'Appaltatore sarà tenuto a ripristinarla a proprie spese. Qualora l'Appaltatore non provi tempestivamente di essere assicurato nei termini di cui al primo paragrafo del presente articolo, l'impresa Appaltante avrà facoltà di risolvere il contratto con addebito dei danni conseguenti all'Appaltatore.

ART. 20 SUBAPPALTO

1. Il servizio è subappaltabile alle condizioni di cui all'art. 119 (Subappalto) del D. Lgs 36/2023.

ART. 21 RECAPITO

1. L'appaltatore deve avere domicilio nel luogo nel quale ha sede l'ufficio di direzione dei lavori, servizi e forniture; ove non abbia in tale luogo uffici propri, deve eleggere domicilio presso gli uffici comunali, o lo studio di un professionista, o gli uffici di società legalmente riconosciuta;
2. Tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini ed ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto di appalto sono fatte dal direttore dei lavori, servizi e forniture o dal responsabile unico del procedimento, ciascuno relativamente agli atti di propria competenza, o da un loro delegato a mani proprie dell'appaltatore o di colui che lo rappresenta nella condotta dei lavori, servizi e forniture oppure vengono effettuate presso il domicilio eletto ai sensi del comma 1 o via e-mail e pec;
3. La direzione del "servizio" è assunta dal direttore tecnico dell'impresa o da altro tecnico, abilitato secondo le previsioni del presente capitolato in rapporto alle caratteristiche dei servizi da prestare.
4. L'appaltatore, tramite il direttore dell'Impresa, assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione dei luoghi dove si svolgono le prestazioni. Il direttore dei lavori, servizi e forniture ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell'appaltatore per disciplina, incapacità o grave negligenza. L'appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali;
5. Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1, o della persona di cui ai commi 2, 3 o 4, deve essere tempestivamente notificata Stazione appaltante; ogni variazione della persona di cui al comma 3 deve essere accompagnata dal deposito presso la Stazione appaltante del nuovo atto di mandato;
6. In ogni caso l'appaltatore deve fornire almeno due numeri di telefonia mobile della persona responsabile dell'esecuzione del servizio/lavoro/fornitura che dovrà essere reperibile nei modi previsti, un numero di rete fissa, un indirizzo e-mail e un indirizzo PEC dell'azienda, ove trasmettere le comunicazioni e gli ordini di servizio;
7. L'appaltatore ha l'obbligo di controllare la e-mail e la posta PEC ogni giorno;

ART. 22 REVISIONE PREZZI DEL SERVIZIO

1. Ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs. 36/2023, è ammessa la revisione del prezzo d'appalto.
2. La revisione si attiva al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, non prevedibili al momento della formulazione dell'offerta, che determinano una variazione del costo del servizio, in aumento o in diminuzione, superiore al 5 per cento dell'importo complessivo e operano nella misura dell'80 per cento della variazione stessa, in relazione alle prestazioni da eseguire in maniera prevalente.
3. La richiesta di revisione del prezzo dovrà essere formulata dall'operatore economico aggiudicatario dell'appalto e sarà oggetto di riscontro entro il termine di giorni 30 decorrenti

dalla richiesta medesima, con apposito provvedimento che, a seguito della predetta istruttoria, potrà disporre il motivato rigetto dell'istanza o il suo accoglimento, con la conseguente determinazione dell'incremento di prezzo da corrispondere.

4. Ai fini della determinazione della variazione dei costi e dei prezzi, si utilizzano gli indici dei prezzi al consumo, dei prezzi alla produzione dell'industria e dei servizi e gli indici delle retribuzioni contrattuali orarie.

ART. 23 SPESE CONTRATTUALI, IMPOSTE, TASSE.

1. Il contratto è stipulato nelle modalità previste dall'art. 18 del D. Lgs. n. 36/2023, in forma pubblica amministrativa oppure mediante scrittura privata, in modalità elettronica nel rispetto delle pertinenti disposizioni del codice dell'amministrazione digitale, di cui al D. Lgs. n. 82/2005.
2. Sono a carico dell'appaltatore senza diritto di rivalsa:
 - a) le spese contrattuali;
 - b) le tasse e gli altri oneri per l'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per l'esecuzione del servizio;
 - c) le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del contratto.

ART. 24 FORO COMPETENTE

1. Ai fini dell'esecuzione dell'accordo quadro/singoli contratti attuativi e per la notifica di eventuali atti giudiziari, la ditta aggiudicataria dovrà comunicare espressamente il proprio domicilio. Le controversie che dovessero insorgere tra le parti, relativamente all'interpretazione, applicazione ed esecuzione dell'accordo quadro/singoli contratti attuativi saranno definite mediante il ricorso agli accordi bonari di cui all'art. 211 del d.lgs. 36/2023 ed all'esito di questi deferite al giudizio arbitrale a norma dell'art. 213 del medesimo decreto (valutare opportunamente l'inserimento della clausola arbitrale). Qualora la controversia debba essere definita dal giudice, sarà competente il Tribunale di Sondrio.

ART. 25 NORMATIVA DI RIFERIMENTO E NORME DI RINVIO

1. Tutti i servizi del presente Capitolato dovranno essere eseguiti nel rispetto della normativa Comunitaria, Nazionale, Regionale vigente in materia e di quella che verrà emanata nel periodo di durata dello stesso, in particolare:
 - D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. leggi regionali di attuazione, L.R. 26/2003 e DGR n. 6408 del 23 Maggio 2022 (PGPR).
2. L'Affidatario si impegnerà a rispettare quanto previsto nel D.Lgs. n. 36/2023 "Codice degli appalti" relativamente ai Criteri Ambientali Minimi per l'acquisto delle forniture di materiale sia di consumo che durevole, nonché quanto disposto dal Decreto Ministeriale 23 giugno 2022 "CRITERI AMBIENTALI MINIMI per: affidamento del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani, affidamento del servizio di pulizia e spazzamento e altri servizi di igiene urbana, fornitura di contenitori e sacchetti per la raccolta dei rifiuti urbani, fornitura, leasing, locazione e noleggio di veicoli, macchine mobili non stradali e attrezzature per la raccolta e il trasporto di rifiuti e per lo spazzamento stradale"

3. In caso di violazione di tali norme l'Affidatario sarà ritenuto unico responsabile delle inadempienze e soggetto al pagamento delle sanzioni che verranno irrogate, fermo restando quanto stabilito dal presente Capitolato.
4. I testi delle norme sopra elencate e di tutte le altre norme vigenti in materia, se ed in quanto applicabili al presente contratto, sono da intendersi come quelli in vigore attualmente e che lo saranno nel corso della vigenza contrattuale.
5. Per quanto non previsto dal presente capitolato speciale, si fa rinvio, oltre che al codice civile, alla disciplina normativa e regolamentare vigente in materia di appalti pubblici e al regolamento per la disciplina dei contratti del Comune di Madesimo.

ART. 26

ESTENSIONE DEGLI OBBLIGHI DI CONDOTTA PREVISTI DAL CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI PUBBLICI

1. Gli obblighi di condotta previsti dal "Regolamento comunale recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici", approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 110 del 30/12/2022, ai sensi e per gli effetti del d.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, vengono estesi, per quanto compatibili, anche ai collaboratori a qualsiasi titolo dell'impresa affidataria dell'appalto (imprese fornitrici di beni o servizi in favore del comune di Madesimo).
2. Il rapporto si risolverà di diritto o decadrà nel caso di violazioni da parte dei collaboratori dell'impresa contraente del suindicato "Regolamento". L'indirizzo URL del sito comunale in cui il menzionato "Regolamento" è pubblicato, all'interno della sezione "Amministrazione trasparente", è il seguente: <http://www.comune.madesimo.so.it/c014035/zf/index.php/atti-generalii/index/dettaglio-atto/atto/19>

Art. 27

PRIVACY

Facendo riferimento all'art. 13 regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, si precisa che:

- a. titolare del trattamento è il Comune di Madesimo ed i relativi dati di contatto sono i seguenti:
PEC protocollo.madesimo@cert.provincia.so.it, tel. 0343.53257 mail info@comune.madesimo.so.it, fax 0343.54057;
- b. il Responsabile della protezione dei dati – Data Protection Officer (**RPD-DPO**) è Opiquad S.r.l. con sede a Merate – via Bergamo 60 – Tel. 039 939 99 20 – PEC: opiquad@pec.opiquad.it – e-mail: info@opiquad.it;
- c. il conferimento dei dati costituisce un obbligo legale necessario per la partecipazione alla gara e l'eventuale rifiuto a rispondere comporta l'esclusione dal procedimento in oggetto;
- d. le finalità e le modalità di trattamento (prevalentemente informatiche e telematiche) cui sono destinati i dati raccolti ineriscono al procedimento in oggetto;
- e. l'interessato al trattamento ha i diritti di cui all'art. 13, co. 2, lett. b) tra i quali di chiedere al titolare del trattamento (sopra citato) l'accesso ai dati personali e la relativa rettifica;
- f. i dati saranno trattati esclusivamente dal personale e da collaboratori del Comune di Madesimo implicati nel procedimento, o dai soggetti espressamente nominati come responsabili del trattamento. Inoltre, potranno essere comunicati ai concorrenti che partecipano alla gara, ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi del d.lgs. 36/2023 e della legge 241/1990, i soggetti destinatari delle comunicazioni previste dalla legge in materia di contratti pubblici, gli organi dell'autorità giudiziaria. Al di fuori delle ipotesi summenzionate, i dati non saranno comunicati a terzi, né diffusi, eccetto i casi previsti dal diritto nazionale o

- dell'Unione europea;
- g. il periodo di conservazione dei dati è direttamente correlato alla durata della procedura d'appalto e all'espletamento di tutti gli obblighi di legge anche successivi alla procedura medesima. Successivamente alla cessazione del procedimento, i dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa;
 - h. contro il trattamento dei dati è possibile proporre reclamo al Garante della privacy, avente sede in Piazza Venezia n. 11, cap. 00187, Roma – Italia, in conformità alle procedure stabilite dall'art. 57, paragrafo 1, lettera f) del regolamento (UE) 2016/679.